



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail:
comunesvm@libero.it

Prot. 2537
del 1.5 MAG. 2019

ORDINANZA: N. 17 DEL 14-05-2019

Oggetto: Ordinanza di inagibilità parziale per motivi di sicurezza, igiene e salubrità a seguito dell'incendio verificatosi in data 13.05.2019 presso l'unità abitativa di proprietà del Sig. Mercuri Gino sita in Contrada San Giovanni n. 34

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 5576 in data 13.05.2019, assunta al protocollo generale di questo ente in data 14.05.2019 al n. 2511 con la quale i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno hanno relazionato in merito all'intervento n. 2118 di incendio verificatosi il giorno 13.05.2019 presso l'unità abitativa di proprietà del Sig. Mercuri Gino sita in Contrada San Giovanni n. 34 di questo Comune;

Verificato che dalla relazione dei Vigili del Fuoco risulta che l'incendio si è sviluppato dal camino a legna posto all'interno del locale adibito a cucina interessando la cappa, del camino e il rivestimento della stessa, propagandosi poi, lungo la canna fumaria realizzata in muratura e che, a causa delle alte temperature e del materiale presente nel locale sopraindicato, è stato danneggiato il solaio oltre che gli impianti esistenti;

Preso atto che, a tutela della pubblica e privata incolumità il medesimo Comando VV.FF. in via cautelativa e nelle more di una verifica da parte di tecnico abilitato, al fine di valutare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, ha valutato che la cucina dell'immobile de quo è da ritenersi inaccessibile e inutilizzabile causa della fuliggine;

Considerato

- Che l'immobile interessato dall'incendio è posto al piano terra, di un fabbricato di civile abitazione di tre piani, composto da più unità immobiliari e risulta essere identificato al Catasto Fabbricati di questo Comune al foglio 20, mappale 102, sub 3,
- che il personale tecnico, che ha effettuato il sopralluogo in data odierna, ha verificato che l'incendio ha provocato danni lievi alle finiture, intonaco e tinteggiatura, e all'impianto elettrico del locale adibito a cucina e che non si

evidenziano danni alle strutture murarie e alle componenti del solaio salvo il leggero scollamento dei giunti della muratura in corrispondenza della sezione di muro lungo la canna fumaria visibile soprattutto all'esterno;

- che è necessario, per quanto sopra emerso, ai fini precauzionali per la pubblica e privata incolumità dichiarare non agibile la cucina e il retro cucina oggetto dell'incendio per motivi di sicurezza, igiene, salubrità ed impiantistici in attesa di più accurate valutazioni tecniche di verifica della sicurezza dell'immobile interessato dall'incendio ed in rispetto dei requisiti di abitabilità previsti dalle norme aventi incidenza in materia di agibilità edilizia;

Ritenuto opportuno e necessario per quanto sopra rappresentato nelle attuali condizioni d'uso dell'immobile provvedere allo sgombero delle persone ivi presenti e scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità di inibire l'accesso e l'utilizzo parziale dell'immobile come sopra identificato fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza dello stesso;

DICHIARA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati:

L'inagibilità parziale, per motivi di sicurezza, igiene, salubrità ed impiantistici della porzione di immobile posta al piano terra in Contrada San Giovanni, 34 identificato in catasto al **foglio n. 20 mappale n. 102, sub 3 (porzione)**;

ORDINA

- 1) l'interdizione ed inaccessibilità, della porzione di immobile inagibile ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Che il proprietario o comunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque.

DISPONE

Che i proprietari procedano:

- 1) allo sgombero immediato di persone che occupano l'alloggio;
- 2) ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali stessi, per le funzioni che esplicano sulla scorta di perizia tecnica redatta da

liberi professionisti abilitati alla professione (ingegneri, architetti, geometri), con la verifica di sicurezza, igiene e salubrità dell'edificio per le parti interessate dall'incendio con particolare riguardo ai danni provocati al locale cucina, dalla verifica degli impianti installati nell'alloggio ed, in generale nel rispetto delle norme di settore vigenti in materia di agibilità edilizia effettuate da tecnico abilitato per le rispettive competenze, con obbligo di trasmettere copia di dette certificazioni all'ufficio tecnico del Comune;

- 3) che la revoca del presente provvedimento potrà avvenire solamente dopo la presentazione all'ufficio tecnico del Comune di una relazione tecnica asseverata redatta da liberi professionisti abilitati alla professione (ingegneri, architetti, geometri) che certifichino l'idoneità di sicurezza, igiene e salubrità e la regolarità degli impianti per il ripristino delle condizioni di abitabilità dell'unità immobiliare in oggetto ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DPR 380/01 e s.m.i.;

DISPONE ALTRESI'

- Che la presente ordinanza venga notificata

- a MERCURI GINO nato il 12/01/1931 a MONTEFALCONE APPENNINO (AP) Codice Fiscale: MRCGNI31A12F493P, residente in Contrada San Giovanni, 34, 63085, SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) quale soggetto proprietario dell'immobile in premessa;
- al Comando Stazione Carabinieri di S. Vittoria in Matenano, (tap20321@pec.carabinieri.it)
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (PEC: com.salaop.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it);
- al Sig. Prefetto di Fermo (PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it);
- Comando Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza e verificare l'osservanza delle disposizioni del presente atto.

E' fatto obbligo agli interessati di osservare quanto riportato nella presente ordinanza.

La forza pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente ordinanza anche mediante affissione nelle forme di legge.

COMUNICA

Che il presente provvedimento cautelare vale anche come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avvertendo, che il responsabile del procedimento è il Sindaco, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dall'ultimo giorno di pubblicazione, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o dall'ultimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

AVVERTE

- Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza..

Dalla Casa Comunale, li 14.05.2019

IL SINDACO

Fabrizio Vergari

